

Tribunale di Roma, 23 luglio 2010 – Pres. Monsurrò – Rel. Norelli.

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

**Concordato preventivo – Cessio bonorum – Affidamento delle attività liquidatorie ai legali rappresentanti della società debitrice – Esclusione – Conflitto di interessi – Sussistenza.**

*Nel concordato preventivo con cessione dei beni di una società non è possibile che i beni vengano ceduti agli amministratori o ai liquidatori della debitrice, in quanto la cessio bonorum implica la perdita per il debitore del potere di amministrare e disporre dei beni ceduti e ed anche perché detti soggetti si troverebbero in una situazione di evidente conflitto di interessi. (fb) (riproduzione riservata). (fb) (riproduzione riservata)*

Il tribunale (omissis)

letto il decreto di omologazione del concordato preventivo della I. I. s.p.a. emesso in data 14-3-2006;

sentiti i liquidatori dei beni ceduti ai creditori ed il commissario giudiziale all'udienza camerale del 21-7-2010;

rilevato che col richiamato decreto sono stati nominati liquidatori dei beni ceduti ai creditori <<i>legali rappresentanti della società</i> debitrice proponente e sono state stabilite le modalità della liquidazione;

considerato che la liquidazione (a distanza di più di quattro anni dall'omologazione) non si è ancora conclusa;

considerato che l'affidamento della liquidazione dei beni ceduti alla stessa società debitrice (in persona dei suoi legali rappresentanti) non è conforme a legge (cfr. artt. 1977, 1979, 1980, 1983 c.c.), anche alla luce del nuovo art. 182 l. fall. (che espressamente richiama per i liquidatori l'art. 28 l. fall.): la cessio bonorum comporta necessariamente la perdita per il debitore del potere di amministrare e disporre dei beni ceduti (artt. 1979, 1980 c.c.), sicché alla liquidazione non può provvedere lo stesso debitore, venendo diversamente meno un effetto essenziale della cessione;

che, in ogni caso, non è opportuno che gli amministratori o i liquidatori della società debitrice siano incaricati delle operazioni liquidatorie da compiere nell'interesse dei creditori della medesima società, atteso l'irriducibile conflitto di interessi che viene a insorgere;

ritenuto, pertanto, che vanno sostituiti i liquidatori in carica con un liquidatore estraneo alla società debitrice;

ritenuto, inoltre, che è opportuno modificare le prescrizioni relative alle modalità delle liquidazione ed alla sorveglianza dell'adempimento, anche alla luce delle nuove prescrizioni dell'art. 182 l. fall. (come modificato dal d.lgs. 12-9-2007, n. 169), onde rendere più funzionale l'esecuzione del concordato con cessione dei beni ai creditori ed accelerare le operazioni liquidatorie;

P.Q.M.

Visti gli artt. 182 e 185 l. fall.,

SOSTITUISCE

ai legali rappresentanti della società debitrice I. I. s.p.a. nell'ufficio di liquidatore dei beni ceduti ai creditori - col concordato preventivo omologato con decreto di questo tribunale emesso in data 14-3-2006 - il dott. G. M.;

STABILISCE

le seguenti nuove modalità di liquidazione e di sorveglianza dell'adempimento, con efficacia immediata:

1. Il liquidatore presenterà entro il 30 settembre 2010 un programma di completamento della liquidazione, con l'indicazione dei tempi di espletamento delle residue operazioni liquidatorie, depositandolo in cancelleria. Il programma sarà sottoposto al parere del commissario giudiziale ed all'approvazione del comitato dei creditori. Nel corso ulteriore della

liquidazione, ove necessario, potranno essere presentate modifiche o integrazioni al programma, da sottoporre anch'esse al parere del commissario giudiziale ed all'approvazione del comitato dei creditori.

2. Il commissario giudiziale, nel suo parere, verificherà che il programma sia conforme al decreto di omologazione e rispondente agli interessi dei creditori.

3. Il liquidatore potrà in essere tutte le operazioni liquidatorie previste nel programma nei tempi indicati; le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal comitato dei creditori; per tutti gli altri atti non occorrerà preventiva autorizzazione. Il liquidatore dovrà, tuttavia, preventivamente informare il commissario giudiziale e acquisire il parere del comitato dei creditori relativamente ai seguenti atti: atti di valore superiore a 50.000,00 euro, transazioni, conciliazioni, rinunce alle liti, incarichi di consulenza a qualunque titolo. Dovrà inoltre informare preventivamente il commissario giudiziale delle azioni giudiziali che intenda o non intraprendere, dei giudizi in cui intenda o non costituirsi e dei difensori che intenda nominare. Tutti i prelevamenti di somme dai depositi intestati all'ufficio di liquidazione dovranno essere preventivamente visti dal commissario giudiziale.

4. Si applicheranno gli articoli da 105 a 108-ter l. fall. in quanto compatibili.

5. Il commissario giudiziale potrà in ogni momento accedere a tutti gli atti della liquidazione e chiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni al liquidatore.

6. Il liquidatore presenterà entro 31-1-2011 e poi successivamente ogni sei mesi (entro la fine del mese successivo alla scadenza del semestre) un rendiconto ed una relazione particolareggiata della sua gestione, indicando specificamente gli atti compiuti, le azioni intraprese, i giudizi in cui è stato convenuto, i difensori nominati, lo stato dei giudizi in corso in cui è parte processuale, gli incarichi conferiti, i compensi liquidati a difensori, consulenti e altri incaricati. Copia del rendiconto e della relazione sarà trasmessa al comitato dei creditori.

7. Il commissario giudiziale vigilerà costantemente sullo svolgimento delle operazioni liquidatorie, verificando che siano conformi al decreto di omologazione e al programma approvato, oltre che alle norme di legge applicabili, e rispondenti agli interessi dei creditori. Presenterà al giudice delegato il suo motivato parere sul rendiconto e sulla relazione sulla gestione, che depositerà in cancelleria entro quindici giorni e trasmetterà in copia al comitato dei creditori, il quale potrà fare le sue osservazioni e richiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni.

8. Il commissario riferirà immediatamente al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

9. Il liquidatore dovrà provvedere periodicamente alla ripartizione delle somme realizzate, mano a mano che si formerà una disponibilità significativa, sulla base di piani di riparto, da sottoporre al preventivo parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori.

10. Completate le operazioni di liquidazione, prima della ripartizione finale, il liquidatore presenterà il conto finale della gestione a norma degli artt. 38 e 116 l. fall.

#### MANDA

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione e pubblicazione del presente decreto nelle forme prescritte dall'art. 17 l. fall. ed al commissario giudiziale di comunicarlo ai membri del comitato dei creditori.

Roma, 21-7-2010

Depositato in cancelleria il 23-7-2010